



Comune di Lagnasco
Provincia di Cuneo

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 15 del 31/01/2014

Oggetto :

BENE IMMOBILE SITO NEL CIMITERO COMUNALE DI LAGNASCO, CENSITO A CATASTO (N.C.E.U.) AL FOGLIO 12 MAPPALE 240 SUB. 1, DENOMINATO "CAPPELLA DI SAN GOTTARDO" DI PROPRIETA' DELLA RESIDENZA EMANUELE TAPPARELLI D'AZEGLIO DI SALUZZO. - DETERMINAZIONI.

L'anno **duemilaquattordici** addì **trentuno** del mese di **gennaio** alle ore **18** e minuti **00** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
TESTA ERNESTO	SINDACO	X	
GALLESIO MARCO	VICE SINDACO		X
SACCHETTO ANDREA	ASSESSORE	X	
BELTRAME LUCA	ASSESSORE		X
MIGLIORE IVO	ASSESSORE	X	
Totale		3	2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor **PAROLA Dottor CORRADO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'atto n/s rep. n. 1589 sottoscritto il 1° dicembre 2009 tra il Comune di Lagnasco e la Residenza Emanuele Tapparelli D'Azeglio, con il quale sono stati definiti accordi per la cessione di immobili da parte della proprietaria Residenza Emanuele Tapparelli D'Azeglio al Comune di Lagnasco, precisamente:

- 1) la vendita a titolo oneroso del complesso dei CASTELLI DEI MARCHESI TAPPARELLI D'AZEGLIO, relative aree di pertinenza e di terreno adiacente;
- 2) la donazione a titolo gratuito della CAPPELLA CIMITERIALE, più comunemente denominata "Cappella di San Gottardo".

Considerato che, con atto pubblico rep. n. 46218 del 02 dicembre 2010, rogito dottor Quaglia Elio Notaio in Saluzzo, il Comune di Lagnasco ha acquistato dalla Residenza Emanuele Tapparelli D'Azeglio di Saluzzo la piena ed esclusiva proprietà del complesso immobiliare dei CASTELLI DEI MARCHESI TAPPARELLI D'AZEGLIO, con cortili interni ed aree di pertinenza, censito al Catasto dei Fabbricati al foglio 14 mappale 304 sub.2 ed al Catasto dei Terreni al foglio 14 mappale 304, ente urbano della superficie di mq. 8433, ed l'adiacente terreno, della superficie di mq. 2.293, catastalmente identificato al foglio 14 mappale 921.

Riguardo il trasferimento a titolo gratuito al Comune di Lagnasco della proprietà della Cappella di San Gottardo, sita all'interno dell'area del Cimitero comunale di Lagnasco, le parti hanno convenuto il differimento dello stesso attraverso separato atto di donazione, nelle more dell'espletamento, da parte della proprietà, delle pratiche relative al riconoscimento di tutela ed all'autorizzazione all'alienazione.

Considerato che con Decreto n. 696/2013 del 20 dicembre 2013 il Direttore regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte ha dichiarato l'immobile denominato "Cappella cimiteriale San Gottardo", catastalmente identificato al foglio 12 mappale 240, sub. 1, di interesse culturale ai sensi dell'art. 10, 12, 128 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel medesimo Codice.

Vista la comunicazione ricevuta dalla Residenza Emanuele Tapparelli D'Azeglio in data 21 gennaio 2014, relativa all'avvenuta acquisizione dell' AUTORIZZAZIONE ALLA ALIENAZIONE della Cappella di San Gottardo, rilasciata dal Direttore regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo con Decreto n. 4/14 del 15 gennaio 2014.

Preso atto delle prescrizioni vincolanti definite nel medesimo Decreto n. 4/14, che dovranno essere riportate nell'atto di trasferimento di proprietà e trascritte nei registri immobiliari, circa la conservazione del bene mediante l'attuazione di adeguate opere di manutenzione, restauro e recupero, previa acquisizione del nulla-osta sui relativi progetti da parte della competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, il mantenimento della propria originaria destinazione di edicola funeraria e circa la pubblica fruizione del bene e con usi compatibili.

Ritenuto opportuno perseverare nell'attuazione degli accordi precedentemente intercorsi, dei quali in precedenza, in relazione all'acquisizione, a titolo gratuito, al patrimonio immobiliare del Comune di Lagnasco della Cappella cimiteriale San Gottardo.

Vista la regolarità tecnica espressa dal Responsabile del servizio ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.

Vista la regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria espressa dal Responsabile del servizio ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 153, comma 5, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.

Con votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge dagli aventi diritto,

DELIBERA

- 1) Di prendere atto che con Decreto del Direttore regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 4/14 del 15 gennaio 2014 la Residenza Emanuele Tapparelli D'Azeglio ha ottenuto l' AUTORIZZAZIONE ALLA ALIENAZIONE della Cappella di San Gottardo, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., ai sensi dell'art. 10 della L. 137/2002, vincolata alle prescrizioni stabilite nel medesimo atto, che si allega in copia alla presente, quale parte integrante.
- 2) Di dare atto che quanto al punto 1) è stato comunicato e trasmesso da parte della Residenza Emanuele Tapparelli D'Azeglio in data 21 gennaio 2014.
- 3) Di perseverare, quindi, nel procedimento di acquisizione al patrimonio comunale del bene immobile: "Cappella di San Gottardo", riconosciuto di interesse culturale ai sensi dell'art. 10, 12, 128 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. con Decreto del Direttore regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte 696/2013 del 20 dicembre 2013 - censito al foglio 12 mappale 240, sub. 1 - secondo gli accordi precedentemente definiti e richiamati in premessa.
- 4) Di trasmettere la presente deliberazione ai Responsabili di servizio interessati, per i successivi adempimenti di competenza.



AI SENSI DI LEGGE SI ATTESTA CHE
LA PRESENTE COPIA, COSTITUITA DA
N. *due* FOGLI È CONFORME
ALL'ORIGINALE.

Decreto n. 4 /14

TORINO, LI 15 GEN



ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
PAOLO M. BOLLIA

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL PIEMONTE

OGGETTO: LAGNASCO (CN) Cappella di San Gottardo
Via Santa Maria km. 1
C.F.: Fg. 12 part. 240 sub. 1 C.T.: Fg. 12 part. 240
AUTORIZZAZIONE ALL'ALIENAZIONE

VISTO il Titolo I della parte seconda del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n 137 e s.m.i.*, che sostituisce il Decreto Legislativo 29.10.1999 n. 490 e la legge 1 giugno 1939, n. 1089;

VISTE in particolare le disposizioni degli artt. da 54 a 57 bis del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio e s.m.i. ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n 137*, relativi all'alienazione dei beni culturali;

VISTA la richiesta presentata dalla Residenza Emanuele Tapparelli d'Azeglio con nota in data 21/11/2013 registrata a protocollo con n. 10805 del 26/11/2013 per ottenere l'autorizzazione ad alienare l'immobile in oggetto;

VISTA l'istruttoria attuata dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Province di Torino Asti Biella Cuneo e Vercelli trasmessa con parere favorevole all'alienazione con nota prot. 331 del 08/1/2014 assunta a protocollo con n. 163 del 10/01/2014;

CONSIDERATO che l'immobile in oggetto è soggetto alle disposizioni di tutela di cui al D.Lgs 42/2004 e s.m.i citato in premessa, poiché riveste l'interesse di cui all'art 10 comma 1 del citato Decreto, come accertato ai sensi dell'art 12 del D. Lgs 42/2004 con decreto n. 696 in data 20/12/2013;

CONSIDERATO che il bene in oggetto non rientra tra quelli descritti all'art. 54, comma 1 e 2 e art.55, comma 1 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i citato in premessa;

CONSIDERATO che l'alienazione proposta assicura la tutela e la valorizzazione del bene e non ne pregiudica il pubblico godimento, né comporta destinazioni d'uso incompatibili con il carattere storico artistico del bene stesso o tali da recare danno alla sua conservazione;

IL DIRETTORE REGIONALE PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI DEL PIEMONTE

AUTORIZZA

ad alienare l'immobile in oggetto ai sensi dell'art. 56 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n 42 *Codice dei beni culturali e del paesaggio e s.m.i. ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n 137*, alle seguenti vincolanti prescrizioni:

- dovrà essere garantita la conservazione del bene mediante l'attuazione di adeguate opere di manutenzione, restauro e recupero, i cui progetti dovranno essere sottoposti all'approvazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Torino Asti Biella Cuneo e Vercelli, ai fini del rilascio del nulla osta, ai sensi del comma 4 quater dell'art 56 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.. Si precisa che per l'immobile in oggetto gli interventi dovranno essere rispettosi dell'insieme architettonico e di quant'altro

[Handwritten signature]

necessario alla tutela del bene stesso non individuabile allo stato attuale di conoscenza e da verificare in fase di esame di progetto;

- Il complesso immobile in questione dovrà mantenere la sua originaria destinazione a edicola funeraria custodente le spoglie del Fondatore dell'Ente Marchese Emanuele Tapparelli d'Azeglio nel rispetto delle caratteristiche architettonico - monumentali proprie dell'edificio sacro, ogni eventuale cambio di destinazione d'uso dovrà essere effettuato previa autorizzazione specifica da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Torino Asti Biella Cuneo e Vercelli. L'immobile non potrà essere destinato ad usi incompatibili, né ospitare servizi che comportino apparati tecnologici invasivi;
- In considerazione della situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso, dovrà essere garantita, particolarmente in occasioni finalizzate alla conoscenza del territorio, la pubblica fruizione;
- Le prescrizioni e le condizioni della presente autorizzazione siano riportate nell'atto di alienazione, esse sono anche trascritte nei registri immobiliari;

Si ricorda inoltre che il futuro atto di alienazione, come ogni altro analogo e successivo atto, dovrà essere notificato a questa Direzione Regionale per i Beni culturali e Paesaggistici del Piemonte e alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Province di Torino Asti Biella Cuneo e Vercelli nei termini prescritti dall'art. 59 del D. Lgs 42/2004 e s.m.i..

Torino, 15 GEN 2014

IL DIRETTORE REGIONALE
dott. Mario TURETTA



U

